



PROFESSIONISTI E PREVIDENZA, PER LA CONSULTA NON C'È ILLEGITTIMITÀ

Il contributo integrativo non esclude l'Inps

DI GIOVANNI GALLI

I professionisti obbligati ad iscriversi alla gestione separata non sono solo quelli la cui attività non sia subordinata all'iscrizione all'albo professionale, ma anche quelli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie per i quali è preclusa l'iscrizione alla cassa di previdenza di categoria, a cui versano il contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi. È quanto si legge nella sentenza n. 238/2022 della Corte costituzionale, che ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionali avanzate dal tribunale di Rieti nei confronti dell'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995 e dell'articolo 18, comma 12, del dl 98/2011. Le due disposizioni, in particolare, prevedono l'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'Inps a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur essendo iscritti ai relativi albi professionali, non possono iscriversi alla cassa previdenziale di riferimento in quanto svolgono contestualmente anche un'altra attività lavorativa e sono dunque iscritti alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria. «Secondo il giudice rimettente», fanno sapere dalla Consulta, «vi sarebbe contrasto con l'art. 3 Cost. della norma risultante dalla saldatura tra la disposizione interpretata e la disposizione interpretativa, nell'esegesi prevalsa nella giurisprudenza di legittimità e assunta a

regola di diritto vivente, in ragione della violazione del principio di ragionevolezza». Oltre che il principio di ragionevolezza, la norma sospettata di illegittimità costituzionale si porrebbe in contrasto con il canone di proporzionalità in ragione della maggiore ed ingiustificata incisività patrimoniale rispetto al criterio adottato con riguardo all'analoga fattispecie dei pensionati.

Nella sentenza, dopo aver ricostruito la situazione normativa e gli inter-

venti della giurisprudenza, la Corte afferma che «costituisce regola di diritto vivente – assunta come tale anche dal giudice rimettente – quella secondo cui sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata Inps non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie per i quali è preclusa l'iscrizione alla cassa di previdenza categoriale, a cui versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio (così, da ultimo, segnatamente con riferimento agli architetti e agli ingegneri, nel solco di un consolidato orientamento, Corte di cassazione, sezione sesta civile, sentenza 23 giugno 2022, n. 20288).